

L'INTERVENTO SINDACALE
NELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO FASCISTA.
CASI E DIBATTITI*

Filippo Rossi

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'intervento sindacale nelle controversie individuali di lavoro: dal diritto processuale comune ... – 3. ... al diritto processuale *speciale* fascista. – 4. Alcune considerazioni conclusive.

1. *Introduzione.*

L'intervento in causa delle associazioni sindacali nelle controversie individuali di lavoro, nel lasso di tempo compreso tra le leggi fascistissime del 1926 e la promulgazione del codice di procedura civile, consente di osservare da vicino le battute finali della trasformazione del processo civile da rito privatistico, così come configurato dalla codificazione liberale del 1865, a strumento di diritto pubblico¹.

* Si pubblicano qui, da diversa prospettiva di analisi, alcune linee di ricerca confluite in un saggio, di prossima pubblicazione, sui rapporti tra intervento del terzo nelle controversie di lavoro individuale e costruzione dello Stato fascista.

¹ Come noto, il codice del 1865 segue l'impostazione francese (e in parte, per via di contaminazione, sardo-napoletana: M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 55-149) di un processo nella disponibilità delle parti, perché inteso alla stregua di «strumento a servizio del diritto soggettivo» (G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, *I concetti fondamentali, la dottrina delle azioni*, Napoli, Jovene, 1933, p. 17). Dunque un processo tra privati, nei confronti del quale l'intervento del magistrato era percepito come un «inceppamento della libertà dei contendenti» (*Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul progetto di legge per l'unificazione legislativa*, tornata del 24 novembre 1864, n. 3, consultata in S. GIANZANA, *Codice di procedura civile*, vol. I, 1889, p. 222 ss: F. CIPRIANI, *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo cultura delle leggi e avvocatura*

Nel passaggio da un estremo all'altro del percorso – al cui moto parteciparono non solamente la dottrina², ma altresì i mutamenti politici, sociale e culturali nel crocevia tra apogeo, crisi e 'crepuscolo' dell'età liberale³ – la pubblicizzazione del processo civile e l'ingresso dei sindacati nelle controversie partecipano del medesimo progetto: l'abbandono dell'ancoraggio liberale all'autonomia individuale⁴.

tra periferia e nazione, Napoli, Jovene, 2005, pp. 69-82). Il codice del 1940, viceversa, «è ispirato chiaramente alla prevalenza della componente pubblicistica rispetto a quella privatistica» (A. PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato*, in *Il Foro italiano*, 123.3/2000, coll. 73-87, in part. coll. 77-78 per il codice del 1865 e coll. 78-82 per quello del 1940, col. 78 per la citazione).

² Gli influssi del discorso giuridico sulla *Sozialfunktion* del processo spostano il perno del ragionamento intorno ai principi di efficienza (del sistema per il sistema, in termini di costi-benefici del processo) e dell'accessibilità (delle parti al sistema, in termini di benessere sociale e buon funzionamento dello Stato). Nel passaggio dal XIX al XX secolo e dalla c.d. scuola esegetica a quella c.d. processualciviltistica, la dottrina maggioritaria, capeggiata da Chiovenda (*Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, 1907, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 379-394), pur smarcandosi dalle influenze del socialismo giuridico, condivideva la concezione pubblicista del processo civile, da potenziare attraverso l'accoglimento dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione, così da ribaltare il rapporto tra iniziativa delle parti e iniziativa del giudice, a vantaggio del secondo, e collocarlo al centro del processo. Sul tema cfr., *ex multis*, G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile*, in R. GUASTINI, G. REBUFFA (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna 1989, pp. 9-197, e A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile tra XX e XXI secolo*, in F. MACARIO, M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, Roma TrE-Press, 2017, pp. 87-138.

³ Nell'impossibilità di dare conto delle variabili il cui intreccio determinò l'agonia dello Stato di diritto parlamentare-liberale ottocentesco, si rinvia ad A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori Editore, 1986 (con particolare riferimento ai saggi di L. MANGONI, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, pp. 27-56, e di P. BENEDEUCE, *Culture dei giuristi e "revisione" orlandiana: le immagini della crisi*, pp. 57-106), F. MAZZARELLA, *Una crisi annunciata. Aporie e incrinature dello Stato liberale di diritto*, in *Quaderni Fiorentini*, 41/2012, pp. 329-397, G.P. TRIFONE, *Dallo stato di diritto al diritto dello Stato*, Milano, Giuffrè, 2019).

⁴ E alla centralità della legge (soprattutto del codice), aprendosi alla molteplicità degli ordinamenti sociali: cfr. P. GROSSI, *Santi Romano. Un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 669-688.

Nel campo del lavoro, come noto, la rivoluzione fascista condusse la battaglia anti-individualistica attraverso la strategia corporativa⁵, attribuendo cioè ai rapporti la fin lì inedita duplice veste contratto collettivo/contratto individuale⁶.

Dal precipuo punto di vista del procedimento⁷, la prima forma di contratti ad essere disciplinata nei suoi risvolti processuali fu quella collettiva, deferita alla magistratura del lavoro, per giudicarne le controversie attraverso il regolamento attuativo della cd. legge sindacale del 3 aprile 1926⁸ secondo un procedimento – chiovendiano per alcuni (Calamandrei), carneluttiano per altri (Cipriani)⁹ – riassumibile nei seguenti passaggi:

- un ricorso (artt. 73-74) a cui segue l'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione avanti il presidente, a meno che le parti non chiedano l'immediata decisione della controversia (artt. 77);
- un'udienza di comparizione per tentare un «equo componimento» ovvero rinviare la causa al collegio (artt. 79-80);
- un'udienza collegiale, per le istanze probatorie richieste o da ordinare d'ufficio, ovvero per rinviare alla decisione (artt. 81-84);

⁵ Il rinvio obbligato in materia è a I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007.

⁶ P. MARCHETTI, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano, Giuffrè, 2006.

⁷ Per una ricostruzione della giustizia del lavoro nel fascismo cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 219-227.

⁸ R.D. 1° luglio 1926, *Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro*, in *Collezione celerifera*, cit., 1926, parte II, pp. 771-791, in part. tit. V, *delle controversie collettive del lavoro*, artt. 61-91, pp. 782-788, capo III, *del procedimento*, pp. 784-787.

⁹ Cfr. F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 366 (lo notava anche M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 206, per la presenza, nel procedimento corporativo, dello «schema del procedimento», con il succedersi della udienza presidenziale e dell'udienza collegiale).

- e soprattutto l'intervento in causa (art. 78), da proporsi con ricorso tre giorni prima dell'udienza di comparizione¹⁰.

Seguono, poco meno di due anni più tardi, le *Norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro*. Soppressi i probiviri e le commissioni arbitrali per l'impiego privato, il r.d. 26 febbraio 1928, n. 471, ne deferisce il contenzioso di primo grado al giudice del lavoro (pretori e tribunali in sezione specializzata)¹¹, che si vede assegnato un procedimento analogo a quello previsto per le controversie collettive, e pertanto caratterizzato da oralità e centralità del giudice nell'amministrare la vicenda processuale¹².

Nel generale riassetto delle cause individuali di lavoro, all'intervento in causa delle associazioni viene assegnato largo spazio, per due ordini di motivi:

- in primo luogo perché la normativa del 1928 lo ammette espressamente all'udienza di comparizione, a differenza della legge istitutiva dei probiviri, che non lo contemplava¹³;

¹⁰ «L'intervento, nei casi in cui è ammesso, deve essere proposto almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione delle parti. L'intervento si propone mediante ricorso (...)» (R.D. 1° luglio 1926, cit., p. 786).

¹¹ Con il R.D. 4 ottobre 1928, n. 2299, *Costituzione di speciali sezioni per la trattazione delle controversie individuali del lavoro* (in *Collezione celerifera*, cit., 1928, p. 1242), pretore e tribunale, quando chiamati a trattare controversie individuali di lavoro, dovevano ritenersi come sezioni a parte della magistratura ordinaria, non come magistrature speciali. Il giudizio di secondo grado spettava alla *magistratura del lavoro* (che, come osservato, nelle controversie collettive di lavoro essa era organo giudicante di primo grado).

¹² R.D. 26 febbraio 1928, n. 471, *Norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro*, in *Collezione celerifera*, cit., 1928, pp. 259-267. Analisi del procedimento in G.C. JOCTEAU, *La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo 1926/1934*, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 112-113 (p. 113).

¹³ La *Legge sui probi-viri* (l. 15 giugno 1893, n. 295, *Legge sui probi-viri*, in part. art. 38, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, Stamperia Reale, 1893, parte principale, vol. II, pp. 1575-1592, art. 38, pp. 1588-1589) non prevedeva la possibilità di giudizi incidentali. La normativa rispondeva, del resto, all'ostilità del tornante liberale nei confronti del riconoscimento alle associazioni collettive della legittimazione processuale (in tema cfr. P. MARCHETTI, *L'essere collettivo*, cit., pp. 81-136).

- in secondo luogo perché, ove l'azione individuale si fondi «sull'inadempimento di un contratto collettivo», all'associazione sindacale è permesso «fare *sempre* intervento nel giudizio» (art. 4)¹⁴.

2. *L'intervento sindacale nelle controversie individuali di lavoro: dal diritto processuale comune ...*

Complice la rilevanza politico-sociale del r.d. 471/1928 e l'ambiguità della sua disciplina, l'ingresso in causa delle associazioni nei procedimenti riguardanti il contratto individuale innesca un immediato, intenso dibattito.

Dal punto di vista giurisprudenziale, molte sono le questioni aperte. Di tutto sommato facile soluzione si rivela la *querelle* sul termine *ad quem* per proporre l'intervento sindacale (a quale stato e grado del giudizio si riferisce l'avverbio sempre dell'art. 4, ci si chiede), che per i magistrati ne consente l'ingresso in primo grado, anche all'udienza avanti il Collegio (tribunale di Lucca, marzo 1929)¹⁵, e così pure anche nel giudizio di appello (magistratura del lavoro di Milano, luglio 1930)¹⁶.

Più controverso, invece, è se l'intervento delle associazioni nelle controversie individuali possa esercitarsi anche in mancanza di contratto collettivo. Risposta affermativa offre, nel giugno del 1929, il tribunale di Genova (soprattutto per l'intervento a titolo volontario) ogniqualevolta vi sia «un interesse sindacale da tutelare»¹⁷. Negativamente si pronuncia, invece, la Cassazione (febbraio 1930), che qualifica la previa sussistenza del contratto collettivo alla stregua di

¹⁴ Mio il corsivo.

¹⁵ Tribunale di Lucca, 21 marzo 1929, Conforti c. Soc. Torbiere d'Italia; Pasquale, Durand, in *Mass. giurispr. lavoro*, 5 (1929), pp. 145-148.

¹⁶ Magistratura del lavoro di Milano, 8 luglio 1930, Soc. An. Ente Italiano Audizioni Radiofoniche c. Agudio c. Federazione Nazionale Fascista Industrie del Teatro, Cinematografo ed affini, in «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 6 (1930), p. 553.

¹⁷ Tribunale di Genova, sez. lavoro, 25 giugno 1929, Fichera c. soc. An. Cooperativa «Garibaldi» c. Taddei, c. Confed. Naz. Fasc. della Gente del mare e dell'Aria, in *Mass. giurispr. lavoro*, 5/1929, p. 385-388.

condizione di applicabilità delle norme sull'intervento delle associazioni nelle controversie di lavoro individuale¹⁸.

A stimolare il confronto, dentro e fuori i tribunali, sono poi le tipologie di ingresso in causa configurabili per i sindacati, tema a cui il discorso giuridico si accosta con larghezza, sulla scorta del ragionamento per cui la tutela degli interessi collettivi realizzata dall'istituto non sottrae l'intervento dalle regole e dai principi del diritto processuale comune. Per il corporativista Giorgio De Semo non vi sarebbero dunque preclusioni di sorta¹⁹: ammissibili sono tanto le forme di intervento basate sulle condizioni e sulle forme di ingresso in causa previste dal codice del 1865 (volontario e coatto, a istanza di parte o su ordine del giudice, artt. 201, 203 e 205)²⁰, quanto le classificazioni dottrinali che, seguendo risalenti classificazioni poi fatte proprie dal modello tedesco, distinguono a seconda che l'interveniente entri nella causa a titolo principale oppure adesivo²¹.

Analoga tesi sposa, nel 1930, al primo convegno di studi corporativi, un giurista di regime come Alberto Asquini, con l'assegnare all'istituto una funzione di tutela pregnante, perché giustificata dall'«inosservanza delle norme collettive», che lo legittima nelle forme previste dal codice e, altresì, nelle varianti adesiva e principale²².

¹⁸ Cassazione, sez. II civile, 21 febbraio 1930, Dapretto c. Lloyds Triestino; Moscatelli, Montesano, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 6 (1930), pp. 142-144.

¹⁹ G. DE SEMO, *Sull'intervento dei sindacati legali nelle controversie individuali di lavoro*, [nota a Tribunale di Genova, sez. lavoro, 25 giugno 1929], in *Mass. giurispr. lavoro*, 5/1929, pp. 385-388.

²⁰ *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, Stamperia Reale, 1865, libro I, dell'ordine e della forma dei giudizi, tit. IV, del procedimento, capo I, del procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti d'appello, sez. III, della garanzia e dell'intervento, § 2 (artt. 201-205, pp. 62-63. Analisi della disciplina liberale dell'intervento in causa, con relativa giurisprudenza, nel contributo di Alessandra Bassani in questo volume).

²¹ Sul dibattito dottrinale otto-novecentesco intorno ai tipi di intervento si rinvia al contributo di Giovanni Chiodi in questo volume.

²² A. ASQUINI, *Controversie collettive e controversie individuali*, in *Atti del I° Convegno di studi corporativi*, Roma, Edizioni del diritto del lavoro, 1930, vol. I, pp. 253-266, in part. pp. 261-262.

3. ... *al diritto processuale speciale fascista.*

Gli indirizzi della giurisprudenza e della dottrina fin qui rassegnati sono tuttavia destinati a mutare con la recrudescenza del regime, ormai prossimo all'acme dell'involuzione totalitaria.

In parte per correggere alcune criticità²³, ma soprattutto per rafforzare l'*imprinting* del r.d. 471/1928, la disciplina delle controversie di lavoro individuale viene infatti riformata dal r.d. 21 maggio 1934, n. 1073, che detta nuove *Norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro*, da un lato estendendo le competenze del giudice del lavoro alle controversie individuali «che sono o possono essere oggetto di contratti collettivi» (art. 1), e, dall'altro, ammettendo l'intervento «anche in grado di appello» per le controversie individuali fondate sull'inadempimento del contratto collettivo (art. 7)²⁴.

Accolta dal sarcasmo di Lodovico Mortara (divertito dall'uso surrettizio dei principi chiovendiani per potenziare la signoria del magistrato sulle parti tanto cara a Mussolini)²⁵, la riforma porta nuovamente alla ribalta i contrasti intorno a un intervento sindacale che il corporativismo “integrale” – ormai in fortissima ascesa – vorrebbe indiscriminato, così da porre le controversie individuali alla mercè del controllo statale attraverso l'ingerenza delle associazioni di categoria: non parte ma intermediario di interessi pubblici ai quali presta il proprio

²³ Si lamentavano tempi lunghi, cavillosità, abuso delle sentenze interlocutorie, organico insufficiente, il cui superamento richiedeva di eliminare ciò che del rito civile del 1865 rimaneva nel procedimento del lavoro (la discussione vera e propria della riforma, anticipata da dibattiti e osservazioni su riviste e due relazioni parlamentari, si svolse nel Consiglio nazionale delle corporazioni: cfr. G.C. JOACTEAU, *La magistratura e i conflitti del lavoro durante il fascismo*, cit., pp. 114-126).

²⁴ R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, *Norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro*, in *Collezione celerifera*, cit., 1934, pp. 658-669, in part. pp. 68-659 e p. 661.

²⁵ L. MORTARA, *Il processo nelle controversie individuali di lavoro. Il passato, il presente, il futuro*, in *Giurisprudenza Italiana*, 86.4/1934, coll. 212-227 (la vicenda è riportata, da F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 364-368, e, di recente, da P. SPAZIANI, *La procedura civile in Italia nei primi anni del XX secolo. Lessona, Chiovena e Calamandrei nel tempo del primato di Mortara. Prefazione di Giovanni Mammine*, Roma, Aracne, 2019, p. 35).

soccorso *ad adiuvandum*. Tale configurazione del sindacato non era nuova. Non lo era almeno dal 1930, quando Carlo Costamagna, collaboratore di Alfredo Rocco alla stesura della legge sindacale e della *Carta del lavoro*, nel primo convegno di studi corporativi del 1930 ne aveva precisato la funzione: né «strumento dell'interesse dei singoli soci», né «rappresentante a titolo individualistico della folla anonima che rientra nella categoria professionale», bensì «*organo dello Stato*»²⁶.

L'accostamento tra “sindacato-strumento” e “giudice che dirige” entro l'articolato del r.d. 1073/34 riapre a sua volta il dibattito, diverso ma connesso, intorno alla posizione processuale del sindacato interveniente nella causa individuale di lavoro: a titolo principale e adesivo, come sostenuto dai non allineati, ovvero esclusivamente a titolo adesivo, come auspicato dai giuristi di regime? La risposta viene da sé.

All'ultimo sforzo di qualificare l'intervento sindacale alla luce del diritto processuale comune si assiste nel 1935, quando Luisa Riva Sanseverino, a margine di una sentenza dalla Cassazione, ribadisce la titolarità delle associazioni, in quanto enti autarchici, della «facoltà di scegliere i mezzi più idonei» per la tutela delle categorie professionali, non potendo configurarsi il loro intervento come speciale rispetto alle norme del codice di rito, al quale si deve guardare per le regole generali sull'istituto²⁷.

La pronuncia annotata da Riva Sanseverino, tuttavia, risale al dicembre 1934, la nuova procedura regolante le controversie individuali è ormai legge e dagli uomini di punta del regime si leva il monito di Carlo Costamagna a non valutare l'ordine fascista «alla stregua dei principi generali del passato, come un semplice svolgimento o perfezionamento dell'antico ordine giuridico»²⁸.

²⁶ C. COSTAMAGNA, *L'associazione professionale nell'ordinamento corporativo*, estratto da *Primo Convegno di studi corporativi*, Città di castello, Soc. An. Tip. “Leonardo da Vinci”, 1930, p. 12.

²⁷ L. RIVA SANSEVERINO, *Sull'intervento sindacale nelle controversie individuali del lavoro*, in *Mass. giurispr. lavoro*, 11/1935, pp. 129-135 [nota a Cassazione, sez. II civile, 7 dicembre 1934, Confederazione naz. Fasc. della gente del mare e dell'aria c. N.G.I. c. N.G.I.: Petrone, Ferri, Assisi].

²⁸ C. COSTAMAGNA, *Il valore del contratto collettivo e la dogmatica tradizionale*, in *Mass. giurispr. lavoro*, 11/1935, pp. 70-74, citazione a p. 71.

Questa specialità del diritto fascista, compresi i suoi istituti processuali, stravolge un altro punto fermo del recente passato intorno all'intervento sindacale sul contratto individuale (fin lì riconducibile a una legalità attenuata, ma comunque tale)²⁹. Nel marzo 1937, tornando sull'intervento fondato sull'inadempimento del contratto collettivo (art. 7 r.d. 1073/34), la Cassazione si investe della facoltà di valutare l'ingresso in causa dei sindacati direttamente – cioè, per la prima volta – nel giudizio di legittimità. Le associazioni, scrive Carlo Costamagna (che è l'estensore della sentenza) «rispondono a un concetto pubblicistico», hanno «il potere-dovere di tutelare le categorie rappresentate»; applicare il contratto collettivo vuol dire applicarlo uniformemente e differire l'intervento delle associazioni in Cassazione, «che fissa l'interpretazione della norma giuridica», ben si presta a tale finalità; il richiamo della riforma del 1934 all'intervento «anche in grado di appello» rappresenta esemplificazione dell'ampia facoltà di intervento delle associazioni³⁰.

Sul carattere «essenzialmente pubblicistico» dell'intervento sindacale, che ne giustifica l'ammissibilità «anche in questa fase estrema del processo e in una controversia individuale», la Cassazione tornerà nel 1939³¹ e nel 1940, a Sezioni Unite: l'estensore, questa volta, è Mariano D'Amelio³². Ma già nel 1938, proprio sul *Nuovo Digesto Italiano* di D'Amelio, la voce *Intervento in causa* di Antonio Segni riconduceva alla «tutela dell'interesse pubblico» l'«intromissione» dei sindacati nel procedimento individuale del lavoro, configurandola, specie per le controversie riguardanti l'inadempimento di contratto

²⁹ Riflessioni sul rapporto tra fascismo e legalità in C. STORTI, *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D'AMICO, A. DE FRANCESCO, C. SICCARDI (a cura di), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 43-102.

³⁰ Cassazione, sez. II civile, 9 marzo 1937, Manfroni c. Cervi con intervento della Confederazione fascista professionisti e artisti; Tommasini, Costamagna, Conforti, in *Mass. giurispr. lavoro*, 13/1937, pp. 109-113 (pp. 109-110).

³¹ Cassazione, sez., II civile, 31 luglio 1939, Soc. An. Ansaldo c. Vinciprova c. Feder. Naz. Ind. Metallurgica; Mirabile, Petraccone, in *Mass. giurispr. lavoro*, 15 (1939), pp. 402-403.

³² Cassazione, sezioni unite, 17 luglio 1940, Comune di Catania c. Tracia e Romeo con intervento della Federazione fascista lavoratori dell'acqua, gas e elettricità; D'Amelio, Ferranti, Cipolla, in *Mass. giurispr. lavoro*, 16/1940, pp. 259-260 (p. 260).

collettivo, come «una figura di intervento estranea all’istituto regolato dagli artt. 201-205 del codice»³³.

4. *Considerazioni conclusive.*

Una volta divenuto istituto di diritto pubblico, l’ingresso in causa delle associazioni nel processo individuale di lavoro si inserisce negli ultimi snodi del più ampio percorso di “de-privatizzazione” del processo civile (nel 1865 impostato «dal punto di vista delle parti che chiedono giustizia»), processo che marcia di pari passo con la riscrittura del codice, anch’essa prossima alle battute finali all’insegna di un rito «dal punto di vista del giudice che amministra giustizia»³⁴.

Per dimostrare quella che solo sulle prime può confondersi per una coincidenza temporale, basti richiamare alcune vicende, occorse nel 1934, che legano tra loro pubblicizzazione del processo civile e intervento sindacale.

Ad aprile Mussolini sollecita radicali riforme che pongano finalmente il giudice nella condizione di dominare il processo civile («il giudice – ruggiva il duce contro un procedimento ancora troppo liberale – non dirige ma è diretto»)³⁵. A maggio vede la luce la riforma delle controversie individuali lavoro, che interviene sui poteri del magistrato e sull’ampiezza dell’ingresso in causa dei sindacati. A ottobre Enrico Redenti, commentando lo *schema di progetto del libro I* commissionatogli dal ministro Pietro de Francisci, ricollega al principio-guida della tutela dell’interesse pubblico la necessità che «il

³³ A. SEGNI, *Intervento in causa*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, Utet, vol. 7, 1938, pp. 93-120 (pp. 117 e 119).

³⁴ F. CIPRIANI, *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, cit., col. 73. Sulla fase di preparazione del codice di procedura civile si rinvia a M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 193-251.

³⁵ Si associava, il duce, ai rilievi di un anonimo magistrato, sul «pretto liberalismo» della giustizia civile, pervenutigli il 24 aprile. L’episodio è riportato da F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 364-365.

processo ‘cammini’ per iniziativa del giudice», «anche se una sola delle parti, ... anche se intervenuta ... lo chieda nel proprio interesse»³⁶.

Sei anni, e molte traversie progettuali più avanti, la *Relazione al codice di procedura civile di Dino Grandi* (ma in verità di Piero Calamandrei, che ne l'autore ombra)³⁷ plaude alla «radicale trasformazione dei nostri fondamentali istituti giuridici e politici» realizzata dalla fascismo³⁸, a cui si deve altresì la «radicale revisione degli istituti processuali, che rivendicò al diritto pubblico il processo civile e ne rinnovò la dottrina, studiandolo non più come espressione di una lotta di interessi privati, ma come strumento della più augusta tra le funzioni dello Stato»³⁹.

L'obiettivo fu perseguito attraverso due linee d'azione, profondamente interconnesse tra loro, che l'articolato della *Relazione al Re* del 28 ottobre 1940 bene mette in luce:

- in primo luogo, con il «sistematico rafforzamento dei poteri del giudice e la concentrazione delle attività processuali sotto la sua guida»: una strategia programmatica alla base dei tanti progetti (dal c.d. schema Carnelutti del 1926 al c.d. progetto Solmi del 1937) che hanno condotto al codice e che trova i suoi prodromi *de iure condito* in alcune leggi speciali, tra le quali – per l'appunto – quella sulle controversie individuali del lavoro⁴⁰;

³⁶ E. REDENTI, *Sul nuovo progetto di codice di procedura civile. Discorso pronunciato in adunanza generale della Società per il progresso delle scienze*, Napoli ottobre 1934, Pavia, Atti della Società, 1935, poi in ID., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 731-757 (p. 738).

³⁷ Sulla paternità della relazione al codice cfr. P. CALAMANDREI, *Diario*. Introduzione di M. Isnenghi, vol. I, 1939-1941, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2015, p. 287.

³⁸ *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) presentata nell'udienza del 28 ottobre 1940-XVIII per l'approvazione del testo del Codice di procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Roma, 1940, edizione straordinaria, n. 253, parte prima, pp. 4001-4030, § 1, *Posizione ed evoluzione del problema della riforma*, p. 4003.

³⁹ *Ibidem*, § 2, *I fattori storici della riforma*, pp. 4003-4004.

⁴⁰ *Ibidem*, § 3, *Precedenti della riforma*, p. 4005. In un altro passaggio la Relazione assegna al giudice «il compito essenziale di attuare la legge attraverso il procedimento», e ne motiva così la ragione: «Al fondo della questione sta il rinnovato concetto di dignità e di autorità dello Stato fascista e dei suoi organi, per cui non

- in secondo luogo, con l'ingresso dei processi speciali all'interno della nuova codificazione processuale, primo fra tutti quello sulle controversie in materia corporativa (Dino Grandi lo aveva annunciato in Senato, il 10 maggio 1940)⁴¹, così da connotare il codice delle funzioni e dei valori che contraddistinguono il contenzioso del lavoro nelle sue declinazioni individuale e collettiva. La prima, da un lato, avrebbe compiuto una volta per tutte la «graduale trasformazione dei diritti individuali in funzioni di pubblica utilità»; la seconda, dall'altro lato, avrebbe finalmente realizzato l'«inserzione sempre più progressiva ed organica dell'ordinamento corporativo nel nostro sistema giuridico»⁴².

Di entrambe tali finalità – rafforzamento del giudice e corporativizzazione del codice – partecipa l'intervento delle associazioni sindacali nelle controversie individuali di lavoro, a cui la *Relazione* del 28 ottobre 1940 assegna rilevanza precipua, sulla scorta di un ragionamento che vale pena riportare:

Una particolare importanza ha a questo proposito l'istituto dell'intervento in giudizio delle associazioni sindacali, per il quale ho precisato che può avvenire in qualunque stato e grado del processo, risolvendo così positivamente, anche in conformità di quanto era ormai

sarebbe concepibile che il giudice assista, spettatore impassibile, e talvolta impotente, quasi fosse un arbitro in un campo ginnastico che si limita a segnare i punti e a controllare che siano osservate le regole del giuoco, ad una lotta che impegna invece direttamente la più gelosa e la più alta funzione e responsabilità dello Stato. Occorre quindi che il giudice abbia una precisa direzione del processo, una posizione preminente e regolatrice» (*ibidem*, § 12, *Rafforzamento dei poteri del giudice per la definizione del processo*, p. 4011). Sul punto cfr. A. PROTO PISANI, *Il codice di procedura del 1940*, cit., col. 79.

⁴¹ Cfr. D. GRANDI, *La riforma fascista dei codici (Discorso al Senato del Guardasigilli Grandi, 10 maggio 1940-XVIII)*, in *Monitore dei tribunali*, 81/1940, pp. 457-466, § 9, p. 461: era l'esito di una scelta compiuta da Grandi e dal comitato *ad hoc* sul procedimento corporativo, formato da Mariano D'Amelio, Eduardo Piola Caselli, Pietro Cogliolo, Antonio Scialoja (senatori) e da Cesare Tumedei, Bruno Biagi, Edoardo Rotigliano, Carlo Costamagna, Giuseppe Chiarelli (consiglieri nazionali della Camera dei fasci e delle corporazioni).

⁴² *Relazione alla Maestà del Re*, cit., risp. § 5, *Lavori preparatori per la sistemazione del processo del lavoro nel nuovo Codice*, pp. 4005-4006, e § 10, *La sistemazione nel Codice delle controversie in materia corporativa*, pp. 4009

pacifico in giurisprudenza, il dubbio circa l'ammissibilità dell'intervento in Cassazione.

Attraverso l'intervento, l'associazione sindacale può portare nel processo tutti gli elementi necessari per individuare le esigenze da cui è nata la disciplina giuridica da applicare al caso concreto, e per precisare quindi lo spirito e il contenuto, economico e sociale, delle sue norme. Ma soprattutto l'associazione sindacale è in grado, come nessun altro, di illustrare nel processo i riflessi che la questione di cui si controverte ha su gli interessi collettivi delle categorie rappresentate.

Per questa singolare posizione l'associazione che interviene in giudizio appare come collaboratrice del giudice; e fa desiderare che l'intervento sia considerato sempre meno come il mezzo per appoggiare la domanda di una delle parti, e diventi invece sempre più l'esplicazione di una pubblica attività, diretta, con l'attività giurisdizionale, al raggiungimento di quei fini corporativi che accomunano l'azione di tutti gli organi dello Stato fascista⁴³.

La lunga trascrizione spiega perché, degli oltre sessanta articoli che il codice riserva alle *Norme per le controversie in materia corporativa* (collettive e individuali, senza innovare attribuzioni di magistrature e giudici del lavoro, artt. 409-473), all'intervento delle associazioni sindacali ne sia riservato uno solo: l'art. 443, ove al legislatore preme consentire loro, se riconosciute, di «intervenire in qualunque stato e grado del processo per la tutela degli interessi di categoria»⁴⁴.

Una scelta, questa, che risponde effettivamente, al di là della prosa di regime, alla scelta politica – già espressa nel discorso di Grandi del 10 maggio 1940 – di «inquadrare» nel codice di procedura civile «istituti irrobustiti dall'esperienza e perfezionati dalla pratica nell'ordinamento generale dello Stato»⁴⁵.

Giunti alle battute finali di questo itinerario pare il caso di richiamare, a mo' di interpretazione autentica del codice di procedura

⁴³ *Ibidem*, § 10, p. 4009.

⁴⁴ *Codice di procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Roma, 1940, edizione straordinaria, n. 253, parte prima, pp. 4031-4116, lib. II, tit. IV, pp. 4073-4079, art. 403 («Le associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali appartengono possono intervenire in qualunque stato e grado del processo per la tutela degli interessi di categoria»), p. 4076.

⁴⁵ D. GRANDI, *La riforma fascista dei codici*, cit., p. 461.

civile nella sua versione originaria, le *Istituzioni di diritto processuale civile* di Piero Calamandrei, che tanta – e sofferta – parte ebbe nella stesura di quel nuovo processo a cui, scrive il giurista fiorentino, arride una «ragguardevole novità»: «la coscienza che il legislatore ha avuto della posizione che la giustizia occupa nello Stato»⁴⁶. «Espressione storica dello Stato corporativo», il nuovo codice dà corpo al «mutato rapporto nella valutazione degli interessi tutelati e garantiti dal diritto» con il rafforzamento dei poteri del giudice⁴⁷.

E in effetti il giudice del 1940, ritiene Calamandrei, governa anche sull'intervento delle associazioni sindacali, se è vero che il loro ingresso in causa gli consente

di assumere informazioni che potranno servirgli, come premesse del suo provvedimento, a meglio valutare la controversia individuale in armonia cogli interessi di categoria⁴⁸.

Proprio per garantire una sentenza presa «in conformità degli interessi di categoria», le *Istituzioni* attribuiscono all'intervento «caratteri suoi propri». Tali peculiarità, da un lato, ne impediscono l'accostamento alle tipologie di diritto processuale, alla cui elaborazione aveva atteso la scienza giuridica tra il secondo Ottocento e la metà del Novecento, e, dall'altro, lo pongono in asse con le fonti «non assimilabili, se non a prezzo di enormi forzature, col passato», della fase corporativa⁴⁹. L'intervento sindacale, dunque, non può considerarsi intervento adesivo semplice, perché l'associazione interveniente può contrastare l'interesse della parte appartenente alla categoria rappresentata; né può definirsi intervento litisconsortile o intervento principale, perché le associazioni non vantano un diritto

⁴⁶ P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, Cedam, 1941, rist. anast. in M. CAPPELLETTI (a cura di), *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, vol. IV, *Istituzioni di diritto processuale civile. Presentazione di E.T. Liebman*, Roma, Roma TrE-Press, 2019, *Avvertenza alla prima edizione*, p. 8.

⁴⁷ *Ibidem*, § 2, *I fattori storici della riforma*, c. p. 17.

⁴⁸ *Ibidem*, § 111, *Intervento in causa*, pp. 433-458, in part. n. 4, *Intervento delle associazioni sindacali*, pp. 445-448, cit. a pp. 446-447.

⁴⁹ Cfr. I. STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., p. 310, da cui la citazione.

proprio e diverso dalle parti originarie, data la natura strumentale che lo giustifica⁵⁰.

Fin qui il codice di procedura nelle parole di chi lo aveva voluto e di chi lo aveva costruito. Senza entrare, qui, nell'irrisolto dibattito sul se e sul quanto il codice del 1940 sia o non sia fascista, non si può però negare che la pubblicizzazione del processo e la specialità corporativa sconteranno un vero e proprio «scarto tra affermazioni roboanti e realizzazioni concrete»: da un lato perché il “giudice che dirige” rimarrà in parte sulla carta⁵¹; dall'altro perché il rito del lavoro cambierà faccia e l'intervento dei sindacati nelle controversie individuali vivrà alterne vicende, sino all'attuale, marginale, sua configurazione⁵².

Nondimeno, l'«unico gruppo di norme che costituisce una diretta derivazione dello Stato fascista e corporativo»⁵³ – vale a dire il procedimento per le controversie di lavoro – affonda le radici nel laboratorio di forme e matrici processuali avviato a metà degli anni Venti, sul quale vale la pena tornare in prospettiva di analisi diacronica delle trame processuali⁵⁴.

⁵⁰ P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, pp. 445-447.

⁵¹ A. CARRATA, *Funzione sociale e processo civile fra XIX e XX secolo*, cit., pp. 129-130 (ma già M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 281-282, per le citazioni nel testo).

⁵² Le disposizioni di legge con i richiami alle norme corporative furono abrogate con R.D.L. 721/1943; le organizzazioni sindacali fasciste con il D.L.L. 369/1944. In tema cfr. G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 253-266.

⁵³ *Ibidem*, p. 287.

⁵⁴ Come osservato, «il processo del lavoro, già dal r.d. 471/1928», «era in gran parte inteso dar vita ad un « esperimento » i cui risultati dovevano servire per la compilazione del nuovo codice» (D. PRETI, *La regolamentazione delle controversie « individuali » di lavoro in regime fascista*, in *Studi storici*, 18.2/1977, pp. 125-169, citazione a p. 131).

Bibliografia

- ASQUINI A., *Controversie collettive e controversie individuali*, in *Atti del I° Convegno di studi corporativi*, Roma, Edizioni del diritto del lavoro, 1930, vol. I, pp. 253-266
- BENEDUCE P., *Culture dei giuristi e “revisione” orlandiana: le immagini della crisi*, in A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori Editore, 1986, pp. 57-106
- CALAMANDREI P., *Diario*. Introduzione di M. Isnenghi, vol. I, 1939-1941, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2015
- CALAMANDREI P., *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, Cedam, 1941, rist. anast. in M. CAPPELLETTI (a cura di), *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, vol. IV, *Istituzioni di diritto processuale civile. Presentazione di E.T. Liebman*, Roma, Roma TrE-Press, 2019
- CARRATTA A., *Funzione sociale e processo civile tra XX e XXI secolo*, in F. MACARIO, M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, Roma TrE-Press, 2017, pp. 87-138
- CAZZETTA G., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007
- CHIOVENDA G., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, 1907, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 379-394
- CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, *I concetti fondamentali, la dottrina delle azioni*, Napoli, Jovene, 1933
- CIPRIANI F., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991
- CIPRIANI F., *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 69-82
- Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, Stamperia Reale, 1865
- Codice di procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Roma, 1940, *edizione straordinaria*, n. 253, parte prima, pp. 4031-4116
- COSTAMAGNA C., *L'associazione professionale nell'ordinamento corporativo*, estratto da *Primo Convegno di studi corporativi*, Città di castello, Soc. An. Tip. “Leonardo da Vinci”, 1930
- COSTAMAGNA C., *Il valore del contratto collettivo e la dogmatica tradizionale*, in *Mass. giurispr. lavoro*, 11/1935, pp. 70-74

- DE SEMO G., *Sull'intervento dei sindacati legali nelle controversie individuali di lavoro*, [nota a Tribunale di Genova, sez. lavoro, 25 giugno 1929], in *Mass. giurispr. lavoro*, 5/1929, pp. 385-388
- GRANDI D., *La riforma fascista dei codici (Discorso al Senato del Guardasigilli Grandi, 10 maggio 1940-XVIII)*, in *Monitore dei tribunali*, 81/1940, pp. 457-466
- GROSSI P., *Santi Romano. Un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 669-688
- JOCTEAU G.C., *La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo 1926/1934*, Milano, Feltrinelli, 1978
- L. 15 giugno 1893, n. 295, *Legge sui probi-viri*, in part. art. 38, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, Roma, Stamperia Reale, 1893, parte principale, vol. II, pp. 1575-1592
- MANGONI L., *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, in A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori Editore, 1986, pp. 27-56
- MARCHETTI P., *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano, Giuffrè, 2006
- MAZZARELLA F., *Una crisi annunciata. Aporie e incrinature dello Stato liberale di diritto*, in *Quaderni Fiorentini*, 41/2012, pp. 329-397
- MORTARA L., *Il processo nelle controversie individuali di lavoro. Il passato, il presente, il futuro*, in *Giurisprudenza Italiana*, 86.4/1934, coll. 212-227
- PRETI D., *La regolamentazione delle controversie « individuali » di lavoro in regime fascista*, in *Studi storici*, 18.2/1977, pp. 125-169
- PROTO PISANI A., *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato*, in *Il Foro italiano*, 123.3/2000, coll. 73-87
- REDENTI E., *Sul nuovo progetto di codice di procedura civile. Discorso pronunciato in adunanza generale della Società per il progresso delle scienze*, Napoli ottobre 1934, Pavia, Atti della Società, 1935, poi in ID., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 731-757
- Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) presentata nell'udienza del 28 ottobre 1940-XVIII per l'approvazione del testo del Codice di procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, Roma, 1940, edizione straordinaria, n. 253, parte prima, pp. 4001-4030

- RIVA SANSEVERINO L., *Sull'intervento sindacale nelle controversie individuali del lavoro*, in *Mass. giurispr. lavoro*, 11/1935, pp. 129-135 [nota a Cassazione, sez. II civile, 7 dicembre 1934, Confederazione naz. Fasc. della gente del mare e dell'aria c. N.G.I. c. N.G.I.: Petrone, Ferri, Assisi]
- SEGNI A., *Intervento in causa*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, Utet, vol. 7, 1938, pp. 93-120
- SPAZIANI P., *La procedura civile in Italia nei primi anni del XX secolo. Lessona, Chiovena e Calamandrei nel tempo del primato di Mortara. Prefazione di Giovanni Mammine*, Roma, Aracne, 2019
- STOLZI, I. *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007
- STORTI C., *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D'AMICO, A. DE FRANCESCO, C. SICCARDI (a cura di), *L'Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant'anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 43-102
- TARELLO G., *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile*, in R. GUASTINI, G. REBUFFA (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna 1989, pp. 9-197
- TARUFFO M., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, il Mulino, 1980, pp. 55-149
- TRIFONE G.P., *Dallo stato di diritto al diritto dello Stato*, Milano, Giuffrè, 2019